

Traduzione dai testi originali francese e inglese¹

Convenzione addizionale ai trattato d'amicizia, di commercio e di domicilio reciproco, concluso il 6 settembre 1855 fra la Confederazione Svizzera e la Gran Bretagna

Conchiusa il 30 marzo 1914

Approvata dall'Assemblea federale il 9 giugno 1915²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 12 luglio 1915

Entrato in vigore il 12 luglio 1915

Il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera

e

*Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda
e dei Territori Britannici di là dai Mari, Imperatore delle Indie,*

desiderando stabilire nuove clausole concernenti l'applicazione a certe Colonie (Dominions) di Sua Maestà Britannica, dei Trattato d'amicizia, di commercio e di reciproco domicilio, concluso fra la Svizzera e la Gran Bretagna il 6 settembre 1855³, hanno a questo effetto nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1⁴

Considerando che le relazioni commerciali fra la Confederazione Svizzera e l'Impero Britannico sono presentemente regolate dal Trattato del 6 settembre 1855, e che è desiderabile stipulare nuovi accordi concernenti l'applicazione a certe parti dei possedimenti di sua Maestà Britannica, cioè il Dominio del Canada, la Federazione Australiana, i Domini della Nuova Zelanda, l'Unione sudAfricana e Terra Nuova, di talune disposizioni del detto Trattato riferentesi al trattamento di merci d'origine, di produzione o di manifattura dei territori dell'una delle Altre Parti Contraenti nei territori dell'altra;

CS 11 640; FF 1914 IV 833 ediz. ted. 872 ediz. franc

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 31 293

³ RS 0.142.113.671

⁴ Vedi anche il tratt. di amicizia e di domicilio del 14 ago. 1948 tra la Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei domini Britannici d'oltre mare, in nome del Dominio dell'India (RS 0.142.114.231) come pure l'Acc. commerciale dei 5 mag. 1938 fra la Svizzera e la Nuova Zelanda (RS 0.946.296.142).

Resta con le presenti convenuto, che ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto in ogni tempo e mediante preavviso di dodici mesi, di far cessare gli effetti degli Articoli IX e X del detto Trattato, sia per tutti i possedimenti sopra menzionati, sia per ciascuno di essi separatamente.

Resta inoltre convenuto che qualora i detti articoli del Trattato cessassero, in conformità della presente Convenzione, di essere applicabili alla Federazione Australiana, cesserebbero ugualmente di essere applicabili alla Papuasìa e alla Isola di Norfolk, se l'una o l'altra delle Altre Parti Contraenti ne manifestasse il desiderio.

Art. 2

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate in Londra, il più presto possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Londra, addì 30 marzo 1914

Carlin

E. Grey